



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **DISPOSIZIONE COMMISSARIALE N. 1684/10**

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- VISTO** il decreto n. 214 del 23 luglio 2008 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto, oltre che alla nomina del Commissario, alla nomina del Dr. Stefano Laporta e dell'Ing. Emilio Santori quali sub commissari;
- PRESO ATTO** che l'insediamento del Commissario e dei Sub Commissari è avvenuto in data 24 luglio 2008, a seguito di specifica comunicazione Prot. GAB/2008/9329/A03 del 23 luglio 2008, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata ai Presidenti ed ai Consigli di Amministrazione dell'APAT, INFS e dell'ICRAM;
- VISTO** il decreto GAB/DEC/2010/54 del 25 marzo 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con il quale il mandato della struttura commissariale è stato prorogato fino all'insediamento degli organi di amministrazione e del Direttore Generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Decreto 21 maggio 2010 n. 123 del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010;
- VISTO** l'art. 4 del predetto Regolamento che individua, tra gli altri organi dell'Istituto, il Consiglio scientifico;



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, lettera b) del predetto Regolamento prevede che un membro del Consiglio scientifico sia eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA;

TENUTO CONTO della necessità di procedere quanto prima alla nomina del suddetto membro del Consiglio;

**DISPONE**

Di approvare il Regolamento elettorale (All. n. 1) per l'elezione del membro di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del Regolamento ISPRA che forma parte integrante della presente Disposizione.

Roma, 22 SET. 2010.

Il Commissario  
Prefetto Vincenzo Grimaldi  




**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**ELEZIONE DEL MEMBRO ELETTO DAL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO  
DELL'ISPRA NEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL  
REGOLAMENTO ISPRA.**

**REGOLAMENTO ELETTORALE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione del membro del consiglio scientifico eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett b) del Regolamento ISPRA adottato con D.M. 21 maggio 2010 n.123.

**Art. 2 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni sono indette con Disposizioni del rappresentante legale dell'Istituto e rese pubbliche mediante Comunicato al personale inviato tramite mail e pubblicato sull'albo pretorio presente nel sito web dell'Istituto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni.

**Art. 3 - Elettorato attivo**

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo i dipendenti ISPRA ricompresi tra il personale tecnico – scientifico, con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I-II-III del CCNL degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione.

**Art. 4 - Elettorato passivo**

1. Sono titolari del diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti ISPRA ricompresi tra il personale tecnico – scientifico con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I-II-III del CCNL degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, nonché professori universitari, ricercatori e tecnologi di altri enti, o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto, che siano stati candidati ai sensi del successivo art.6, comma 2.

**Art. 5 - Commissione elettorale**

1. E' istituita con Disposizione del rappresentante legale dell'Istituto una Commissione elettorale composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.

2. E' condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale la presenza di tutti i componenti.

3. La Commissione elettorale cura, con la collaborazione del Dipartimento servizi generali e gestione del personale,;

- la redazione delle liste elettorali (elettorato attivo e passivo);
- la pubblicità delle elezioni;
- la gestione delle candidature;
- la pronuncia sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
- la decisione dei ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

4. La Commissione elettorale, d'intesa con il legale rappresentante e con il responsabile della gestione generale dell'Istituto, avrà cura di fissare la data delle elezioni nonché ogni modalità necessaria allo svolgimento delle medesime sovrintendendo alle operazioni relative.

5. Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, recando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva.

**Art. 6 – Modalità di espressione delle candidature e del voto**

1. Nel rispetto delle normativa vigente finalizzata al contenimento della spesa ed in linea con le recenti indicazioni volte ad un utilizzo più intensivo dei sistemi digitali, sia le candidature sia l'espressione del voto avverranno possibilmente attraverso l'utilizzo di modalità informatiche web.





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

2. La candidatura dei soggetti di cui all'art. 4 avverrà attraverso una proposta sottoscritta da almeno 20 elettori da presentare alla Commissione elettorale entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.
3. Almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni la Commissione Elettorale, in collaborazione con il Dipartimento servizi generali e gestione del personale, rende noto tramite pubblicazione sull'albo pretorio presente nel sito web dell'Istituto, le liste dei candidati.
4. Ai fini dell'esercizio del proprio diritto di voto, al personale di cui all'art.3 sarà consentito l'accesso al sistema, all'indirizzo [sistemavoto.isprambiente.it](http://sistemavoto.isprambiente.it), utilizzando la password della casella di posta elettronica ISPRA.
5. Una volta avuto accesso al sistema di votazione l'elettore potrà esprimere il voto selezionando nell'apposito menù un nominativo inserito sotto la voce "candidati".
6. Il sistema consente di esprimere una sola preferenza e, al termine della fase di votazione, procederà automaticamente al conteggio dei voti ottenuti da ciascun candidato.
7. Il voto potrà essere espresso nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 18,00 del giorno fissato per le elezioni.

#### **Art. 7 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avranno inizio, presso il locale ove risulta installato il server dedicato, immediatamente alla chiusura del seggio e la Commissione elettorale procederà alla redazione del verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a trasmettere gli atti al rappresentate legale dell'Istituto per la validazione dei risultati delle elezioni e per la proclamazione del membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto eletto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b).

Risulterà eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di consensi e, in caso di parità, quello di maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art. 8 - Validità delle elezioni**

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.